Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV — **Roma — Martedì, 11 marzo 1924** — **Numero 60**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1923, n. 3239.

Approvazione della Convenzione con la Repubblica Austriaca relativa alle pensioni provinciali e comunali; di quella col Regno dei Serbi, Croati e Sloveni relativa alle pensioni provinciali e comunali, e della Convenzione con l'Austria, la Polonia, la Romania, la Cecoslovacchia e il Regno Serbo-Croato-Sloveno circa le pensioni che erano state assegnate dal cessato Governo dell'Austria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri, e Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto e con il Ministro per le finanze;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alle seguenti Convenzioni concluse a Roma il 6 aprile 1922 fra l'Italia ed altri Stati:

1° Convenzione con la Repubblica Austriaca relativa alle pensioni provinciali e comunali;

2° Convenzione con il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni relativa alle pensioni provinciali e comunali;

3° Convenzione con la Repubblica Austriaca, con la Repubblica Cecoslovacca, con lo Stato Polacco, con il Regno di Romania, con il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni relativa alle pensioni che erano state assegnate dal cessato Governo dell'Austria.

Art. 2.

Al Governo del Re è data facoltà di introdurre nelle Convenzioni di cui all'art. 1 le modificazioni che eventualmente fossero richieste da altri firmatari e prima dello scambio delle ratifiche risultassero necessarie e fossero ritenute idonee a garantire un più facile e rapido raggiungimento dello scopo a cui tendono le Convenzioni stesse.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 5 marzo 1924.
Atti del Governo, registro 222, foglio 25. — GRANATA.

Convenzione fra l'Austria e l'Italia circa le pensioni provinciali e comunali.

L'Austria e l'Italia, desiderose di regolare le questioni che riguardano le pensioni provinciali e comunali,

volendo concludere una convenzione a questo riguardo, le Alte Parti contraenti hanno nominato come loro plenipotenziari:

Il Presidente Federale della Repubblica d'Austria:

il Signor Rémi Kwiatkowski, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario;

Sua Maestà il Re d'Italia:

S. E. il Marchese Guglielmo Imperiali, Senatore del Regno, Ambasciatore;

i quali, dopo aver depositato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Le Provincie e i Comuni che si trovano per intero sul territorio di una delle Alte Parti contraenti conferiranno, e corrisponderanno le pensioni e gli altri assegni regolamentari di riposo o di previdenza anche a quei pensionati che già furono in loro servizio, i quali divenissero, in base ai Trattati di pace, cittadini dell'altra Alta Parte Contraente e precisamente nello stesso ammontare e giusta le norme stesse come ai pensionati, che acquistano la cittadinanza dello Stato nel quale i sopraddetti enti hanno la loro sede. Lo stesso vale anche per quei funzionari provinciali e comunali che venissero a perdere il proprio posto in seguito all'ottenimento di una nuova cittadinanza per effetto dei Trattati di pace.

Art. 2.

Nelle circoscrizioni provinciali e comunali che per effetto dei Trattati di pace vengono divise, l'onere delle pensioni starà a carico di quella parte delle circoscrizioni alla quale i pensionati appartengono in seguito all'ottenimento della cittadinanza per effetto dei Trattati di pace.

Art. 3.

Qualora dall'applicazione della disposizione precedente derivasse a una delle due parti della circoscrizione divisa, un aggravio superiore alla quota proporzionale che in base all'articolo 204 del Trattato di San Germano sarà fissata per la ripartizione dei debiti pubblici, sarà tenuto conto di tale maggiore aggravio nel computo finale della quota di debito che dovrà stare definitivamente a carico di detta parte della circoscrizione amministrativa divisa.

Art. 4.

Qualora dopo il 3 novembre 1918 fossero stati eseguiti dei pagamenti per tali assegni di pensione, da altra autorità che non sia quella competente a sensi delle norme sopraesposte, l'autorità ora effettivamente obbligatavi dovrà rifondere i relativi esborsi in conformità alle norme dell'articolo 4 della Convenzione di Roma sul pagamento delle pensioni ai funzionari statali.

La presente Convenzione sarà ratificata al più presto possibile.

In fede di che i plenipotenziari suddetti hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Roma, il 6 aprile 1922, in italiano e in tedesco, i due testi facendo egualmente fede, in due esemplari, uno dei quali sarà consegnato a ciascuno degli Stati firmatari.

Per
L'Austria: *Rémi Kwiatkowski.*
L'Italia: *Imperiali.*

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Convenzione fra l'Italia e il Regno Serbo-Croato-Sloveno, relativa alle pensioni comunali e provinciali.

L'Italia ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, desiderosi di regolare le questioni che riguardano le pensioni provinciali e comunali,

volendo concludere un accordo a questo riguardo, le Alte Parti Contraenti hanno nominato come loro plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia:

S. E. il Marchese Guglielmo Imperiali, Senatore del Regno, Ambasciatore;

Sua Maestà il Re dei Serbi, Croati e Sloveni:

il Sig. Ottokar Rybàr, ex Deputato;

i quali, dopo aver depositato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Le provincie e i comuni politici che si trovano per intero sul territorio di una delle Alte Parti Contraenti conferiranno e corrisponderanno le pensioni, le aggiunte di carestia, e gli altri assegni di riposo previsti dai relativi regolamenti ai propri funzionari pensionati, i quali divenissero cittadini dell'altra Alta Parte Contraente in base ai Trattati di pace, nello stesso ammontare e giusta gli stessi principî come ai funzionari pensionati, divenuti cittadini dello Stato al quale i sopradetti enti appartengono. Lo stesso vale per quei funzionari provinciali e comunali che venissero a perdere il proprio posto in seguito all'ottenimento di una nuova cittadinanza per effetto dei Trattati di pace.

Art. 2.

Il pagamento delle pensioni e delle aggiunte di carestia e degli altri assegni di riposo di cui all'art. 1 nelle circoscrizioni provinciali e comunali divise per effetto dei Trattati di pace, starà a carico dell'Amministrazione provinciale o comunale di quella parte delle circoscrizioni alla quale i singoli pensionati aventi diritto appartengono in seguito all'ottenimento della cittadinanza per effetto dei Trattati di pace.

Art. 3.

Qualora nell'applicazione della disposizione precedente derivi all'amministrazione di una delle due Parti della circoscrizione divisa un aggravio superiore alla quota proporzionale che in base all'art. 204 del Trattato di San Germano sarà fissata per i debiti pubblici, si terrà conto di tale maggiore aggravio nella ripartizione definitiva degli oneri che devono stare a carico di detta parte della circoscrizione amministrativa divisa.

Art. 4.

Qualora ai funzionari menzionati all'art 1 fossero stati corrisposti dopo il 3 novembre 1918 dei pagamenti per pensioni, aggiunte di carestia od altri assegni di riposo provinciali e comunali da

altra autorità che non sia quella tenutavi ai sensi degli articoli 1 e 2, l'autorità effettivamente obbligatavi dovrà rifondere i relativi esborsi in corrispondenza ai principî sanciti all'art. 4 della Convenzione di Roma sul pagamento delle pensioni ai funzionari statali.

Art. 5.

La presente Convenzione non si riferisce ai funzionari provinciali e comunali della Dalmazia, per i quali si provvede con un accordo particolare.

La presente convenzione sarà ratificata al più presto possibile.

In fede di che i plenipotenziari suddetti hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Roma, il 6 aprile 1922, in italiano e in francese, i due testi facendo egualmente fede, in due esemplari, uno dei quali sarà consegnato a ciascuno degli Stati firmatari.

Per
L'Italia: *Imperiali.*
Il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni: Dr. *Rybár.*

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Convenzione fra l'Austria, la Cecoslovacchia, l'Italia, la Polonia, il Regno Serbo-Croato-Sloveno e la Romania, relativa alle pensioni che erano state assegnate dal cessato Governo dell'Austria.

L'Austria, la Cecoslovacchia, l'Italia, la Polonia, il Regno Serbo-Croato-Sloveno e la Romania, desiderosi di regolare le questioni che riguardano le pensioni che erano state assegnate dal cessato Governo dell'Austria,

volendo concludere una convenzione a questo riguardo, le Alte Parti Contraenti hanno nominato come loro plenipotenziari:

Il Presidente Federale della Repubblica Austriaca:

Il Sig. Rémi Kwiatkowski, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario;

Il Presidente della Repubblica Cecoslovacca:

Il Sig. Vlastimil Kybal, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario;

Sua Maestà il Re d'Italia:

S. E. il Marchese Guglielmo Imperiali, Senatore del Regno, Ambasciatore;

Il Capo dello Stato Polacco:

Il Sig. Maciej Loret, Incaricato d'Affari dello Stato polacco a Roma;

Sua Maestà il Re dei Serbi, Croati e Sloveni:

Il Sig. Ottokar Rybár, ex deputato;

Sua Maestà il Re di Romania:

Il Sig. Al. Em. Lahovary, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario;

i quali, dopo aver depositato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

A partire dalla data dell'entrata in vigore del Trattato di San Germano, ciascuna delle Alte Parti Contraenti prenderà a suo carico le pensioni, le graziali e le indennità caroviveri dei pensionati civili e militari che, alla data del 3 novembre 1918, erano già state accordate dal cessato Governo austriaco ai beneficiari riconosciuti e divenuti in virtù del suddetto Trattato, cittadini dello Stato rispettivo, sia di pieno diritto sia per opzione o per elezione.

Alle stesse condizioni saranno a carico delle Alte Parti Contraenti le pensioni, graziali e indennità caroviveri che, alla data del 3 novembre 1918, erano già state assegnate dalle cessate amministrazioni comuni dell'antica Monarchia austro-ungarica, compresa l'Amministrazione provinciale della Bosnia e dell'Erzegovina, ai beneficiari che, alla data suddetta, erano cittadini del cessato Impero d'Austria.

La presente Convenzione non si applica alle pensioni, graziali e indennità caroviveri dei pensionati delle Ferrovie dello Stato; non si applica inoltre a quelle dei pensionati delle altre imprese dello Stato che non erano a carico dell'erario statale, ma erano a carico di fondi autonomi di pensioni.

Art. 2.

I pagamenti già effettuati durante il periodo fra il 3 novembre 1918 e il 16 luglio 1920 saranno reciprocamente compensati, salve le convenzioni particolari già concluse in materia fra talune delle Alte Parti Contraenti.

Per quanto riguarda gli arretrati che si devono ancora pagare per l'epoca suddetta ciascuna delle Alte Parti Contraenti si riserva di prendere disposizioni per salvaguardare gli interessi dei propri cittadini.

Art. 3.

Semprechè la legislazione interna di ciascuno Stato non preveda eccezioni al riguardo, la misura delle pensioni, graziali e indennità che dovranno essere corrisposte a ciascun pensionato, non dovrà essere inferiore a quella che era stata stabilita dalla cessata Amministrazione competente. La corresponsione delle pensioni, graziali e indennità caroviveri ai pensionati residenti all'estero potrà essere subordinata alla condizione che il pensionato trasferisca la sua residenza nello Stato, di cui ha acquistato la cittadinanza.

Lo Stato interessato potrà, nondimeno, in casi eccezionali e quando sia provato che il rimpatrio del pensionato incontra delle difficoltà per altri motivi particolarmente importanti, ammettere il pagamento all'estero delle pensioni, graziali ed indennità caroviveri.

Il pagamento delle pensioni potrà essere subordinato a determinate condizioni.

Le Alte Parti Contraenti si obbligano a prendere opportuni provvedimenti per facilitare il rimpatrio dei pensionati.

Art. 4.

L'ammontare delle somme pagate a titolo di pensioni, graziali ed indennità caroviveri, dopo la data dell'entrata in vigore del Trattato di San Germano, da uno Stato diverso da quello che avrebbe dovuto effettuare il pagamento in base alle disposizioni dell'articolo 1, sarà rimborsato dallo Stato o dagli Stati debitori a quello che ha effettuato i pagamenti. Il pagamento dovrà cessare a richiesta dello Stato per conto del quale esso si effettua.

La compensazione reciproca ed il rimborso dei pagamenti suddetti saranno fatti nella valuta dello Stato debitore, in base alle convenzioni che verranno concluse, tra gli Stati interessati. Tale disposizione non pregiudica menomamente le convenzioni particolari già esistenti in materia.

Art. 5.

Ove sorgessero fra le Alte Parti Contraenti delle contestazioni nei riguardi della cittadinanza dei pensionati delle cessate amministrazioni, le Alte Parti Contraenti si obbligano a non sospendere nè ridurre i pagamenti in corso fino a che la cittadinanza del pensionato sia stata riconosciuta e salvo il diritto di pretendere, da parte dello Stato di cui il pensionato avrà acquistato la cittadinanza, il rimborso dei pagamenti fatti

La contestazione sarà portata a richiesta del pensionato o dello Stato interessato, avanti al Tribunale Arbitrale che sarà competente per le questioni di cittadinanza, entro il termine di un anno.

Art. 6.

Per quanto riguarda le pensioni suddette, è inteso che la presente Convenzione si applica per analogia anche alle pensioni delle vedove e degli orfani, ai sussidi per l'educazione di questi ultimi ed ai « quartali mortuari » (Sterbequartal).

Al riguardo, si dovrà prendere per base la cittadinanza dell'impiegato defunto; nei casi di opzione fatta da parte della vedova in conformità ai Trattati di Pace, si prenderà per base la cittadinanza acquistata da quest'ultima.

Art. 7.

Il pagamento delle pensioni ai pensionati delle Amministrazioni provinciali e comunali sarà regolato da accordi diretti fra gli Stati interessati.

Art. 8.

La presente Convenzione non pregiudica menomamente le leggi ed i regolamenti interni, nei rapporti tra ciascuna delle Alte Parti Contraenti ed i propri cittadini.

Art. 9.

La presente Convenzione sarà ratificata al più presto possibile. Ciascuno Stato trasmetterà la propria ratifica al Governo italiano, che ne darà comunicazione a tutti gli altri Stati firmatari.

Le ratifiche rimarranno depositate negli Archivi del Governo italiano.

La presente Convenzione entrerà in vigore, per ogni Stato firmatario, alla data del deposito della propria ratifica, e da questo momento avrà efficacia fra gli Stati che avranno proceduto al deposito delle loro ratifiche.

In fede di che i plenipotenziari suddetti hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Roma, il 6 aprile 1922, in italiano e in francese, i due testi facendo egualmente fede, in un solo esemplare che rimarrà depositato negli Archivi del Governo del Regno d'Italia, e copie autentiche del quale saranno rimesse a ciascuno degli Stati firmatari.

Per

L'Austria: *Rémi Kwiatkowski.*
La Cecoslovacchia: *Vlastimil Kybal.*
L'Italia: *Imperiali.*
La Polonia: *Maciej Loret*
Il Regno Serbo-Croato-Sloveno: *Dr. Rybár.*
La Romania: *A. Em. Lahovary.*

DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE D'AUSTRIA.

La Delegazione d'Austria dichiara che è pronta a firmare la Convenzione per le pensioni nel suo testo attuale, ma che fa riserve non soltanto per quanto riguarda la ratifica della Convenzione, in generale ma particolarmente per quanto concerne la stipulazione secondo la quale i pensionati della Bosnia Erzegovina sono compresi sotto le disposizioni dell'articolo 1.

Fatto a Roma il 6 aprile 1922.

Per

L'Austria: *Rémi Kwiatkowski.*

DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE DI CECOSLOVACCHIA.

La Delegazione della Repubblica Cecoslovacca, presa notizia della riserva austriaca, dichiara che firma la presente Convenzione sotto riserva che il Governo austriaco ammetta che i pensionati della Bosnia-Erzegovina siano compresi nelle disposizioni dell'articolo 1.

I Delegati della Polonia, della Romania e del Regno Serbo-Croato-Sloveno aderiscono alla dichiarazione della Delegazione cecoslovacca.

Fatto a Roma, il 6 aprile 1922.

Per

La Cecoslovacchia: *Vlastimil Kybal.*
La Polonia: *Maciej Loret.*
La Romania: *A. Em. Lahovary.*
Il Regno Serbo-Croato-Sloveno: *Dr. Rybár.*

DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE DI ROMANIA.

La Delegazione di Romania dichiara che il Regio Governo romeno non potrà accettare l'art. 2 se non sarà stato stipulato, prima della ratificazione della Convenzione, mediante un accordo speciale fra l'Austria e la Romania, che i pagamenti già effettuati durante il periodo fra il 3 novembre 1918 ed il 16 luglio 1920 vengano reciprocamente compensati e che qualsiasi convenzione particolare in contrario viene annullata.

Fatto a Roma, il 6 aprile 1922.

Per

La Romania: *A. Em. Lahovary.*

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re.

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 28 febbraio 1924, n. 270.

Abrogazione di alcune disposizioni in vigore contenute in leggi del cessato regime austriaco, in materia di vidimazione di copie e di autenticazione giudiziale di firme.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322; 19 dicembre 1920, n. 1778, e l'art. 5 del Nostro decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269;

Viste le disposizioni contenute nei paragrafi 283, 284 e 285 della patente imperiale 9 agosto 1854 b. l. i., n. 208; nella legge 4 giugno 1882 b. l. i., n. 67; nel paragrafo 121 della legge 1° agosto 1895 b. l. i., n. 111 e nei paragrafi 223 e 239 dell'ordinanza ministeriale 5 maggio 1897 b. l. i., n. 112;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono abrogati i paragrafi 283, 284 e 285 della patente imperiale 9 agosto 1854 b. l. i., n. 208, nonchè le norme contenute nella legge 4 giugno 1882 b. l. i., n. 67, nel paragrafo 121 della legge 1° agosto 1895 b. l. i., n. 111 e nei paragrafi 223 e 239 dell'ordinanza ministeriale 5 maggio 1897 b. l. i., n. 112, in quanto si riferiscono alla vidimazione di copie ed all'autenticazione giudiziale di firme.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1924.
Atti del Governo, registro 222, foglio 39. — GRANATA.

REGIO DECRETO 23 febbraio 1924, n. 274.

Nomina del Governatore della provincia del Carnaro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 213;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri:

Abbiamo decretato e decretiamo:

S. E. il cav. Gaetano Giardino, generale d'esercito, Senatore del Regno, è nominato Governatore della provincia del Carnaro.

Nella città di Fiume e nel territorio annesso al Regno in virtù del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, il Governatore predetto eserciterà, alla diretta dipendenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, i pieni poteri conferitigli col R. decreto 16 settembre 1923, n. 2194, e quelli attribuitigli col R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 213.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1924.
Atti del Governo, registro 222, *foglio* 45. — GRANATA.

REGIO DECRETO 24 gennaio 1924, n. 277.

Estensione alle nuove Provincie dei provvedimenti legislativi contro le frodi nella produzione e nel commercio dei vini, degli oli di oliva, del sommacco e delle essenze di agrumi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto coi Ministri per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto, e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono pubblicati ed avranno vigore, nei territori annessi in base all'art. 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, ed all'art. 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778:

a) il decreto-legge Luogotenenziale 12 aprile 1917, numero 729, concernente la preparazione, la vendita ed il commercio dei vini, ed il relativo regolamento approvato col decreto Luogotenenziale 21 febbraio 1918, n. 316, con le modificazioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto;

b) la legge 5 aprile 1908, n. 136, contenente disposizioni per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dell'olio di oliva, e il relativo regolamento, approvato con R. decreto 7 settembre 1908, n. 620;

c) la legge 2 agosto 1897, n. 378, recante provvedimenti per prevenire e combattere le frodi nel commercio delle essenze degli agrumi e in quello del sommacco, e il relativo regolamento, approvato con R. decreto 15 luglio 1906, numero 483.

Art. 2.

All'art. 6 del decreto-legge Luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 729, è sostituito il seguente:

« I vini esteri non possono essere oggetto nel Regno di alcuna manipolazione, taglio o miscuglio.

« Il commercio vinicolo nei punti franchi, sia quello dei vini nazionali che dei vini esteri, è sottoposto al controllo delle autorità doganali. I vini nazionali possono essere tagliati con i vini di provenienza estera nel solo caso della loro esportazione. Le miscele non possono essere commerciate come vino nazionale ed i recipienti che le contengono debbono essere muniti di una scritta chiaramente leggibile ed indelebile che ne indichi il contenuto in modo non dubbio ed escluda trattarsi di vino nazionale. Ai contravventori sono applicabili le sanzioni stabilite dagli articoli 4 e 10 del presente decreto-legge.

« I vini in arrivo dall'estero, contenuti in recipienti portanti indicazioni tali da farli ritenere di produzione italiana, saranno confiscati ».

Art. 3.

Nell'art. 22 del regolamento 21 febbraio 1918, n. 316, alle parole: « del capoverso » sono sostituite le altre: « del secondo capoverso ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — OVIGLIO.
— DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1924.
Atti del Governo, registro 222, *foglio* 49. — GRANATA.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1923, n. 3241.

Erezione in Ente morale della fondazione scolastica Giuseppe Ferro, in Alcamo.

N. 3241. R. decreto 16 dicembre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione scolastica Giuseppe Ferro con sede nel comune di Alcamo viene eretta in Ente morale e ne è approvato lo statuto relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *marzo* 1924.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Villapiana, di Mongrassano e di Aiello Calabro (Cosenza), di Muro Leccese (Lecce), di Roghudi (Reggio Calabria), di Pereto (Aquila), di Aieta e di Acquappesa (Cosenza), di Cava dei Tirreni (Salerno), di San Nicandro di Bari (Bari) e di Galeata (Forlì).

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 31 gennaio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Villapiana, in provincia di Cosenza.

MAESTÀ,

Un'inchiesta recentemente eseguita, in seguito a denuncie, sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Villapiana ha posto in luce irregolarità, abusi e lo stato di abbandono dei pubblici servizi.

Nell'applicazione delle tasse comunali si sono verificate omissioni non giustificate, l'amministrazione del patrimonio non è convenientemente curata e mentre si continua ad addossare al Comune l'onere di imposte su quote di beni alienati, si lasciano infruttifere altre quote abbandonate dagli aggiudicatari; in materia di concessione di suolo pubblico si sono seguiti criteri partigiani; amministratori hanno avuto interesse in lavori comunali.

L'acquedotto non è più in grado di funzionare per difetto di manutenzione e di vigilanza; il cimitero è in abbandono; non esiste la pubblica illuminazione; è deficientissimo il servizio di nettezza urbana.

A rilievi di particolare gravità ha dato luogo l'esame del rendiconto della vendita di radici di liquirizia, i cui proventi sono stati riscossi direttamente dal sindaco, che ha effettuato i versamenti in tesoreria con notevole ritardo, per un ammontare che in base alle indagini dell'inquirente, risulta inferiore alla somma ricavata dalla vendita; di tali accertamenti è stata fatta denunzia all'autorità giudiziaria. Le controdeduzioni fornite dall'Amministrazione in seguito alla contestazione degli addebiti non sono soddisfacenti, e poichè l'azione disordinata e talora partigiana dell'Amministrazione stessa ha vivamente inasprito i rapporti fra i partiti locali, determinando una situazione che può turbare gravemente la tranquillità pubblica, anche per ragioni di ordine pubblico, oltre che la necessità di riassetto della civica azienda, rendono necessario lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario. A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Villapiana, in provincia di Cosenza, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Francesco Pizzuti è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 31 gennaio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Mongrassano, in provincia di Cosenza.

MAESTÀ,

Sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Mongrassano sorta dalle elezioni generali del 1920, è stata eseguita un'inchiesta che ha posto in luce numerose irregolarità.

Le finanze comunali sono in condizioni difficili, e non esattamente accertabili per il mancato esame dei conti e per la sistematica omissione delle verifiche di cassa e dei verbali di chiusura d'esercizio; nonostante manchino i mezzi per una conveniente dotazione dei servizi e persino per il pagamento degli assegni al personale, al quale scopo si sono dovuti contrarre anche mutui con privati, si procede con ingiustificato ritardo alla compilazione dei ruoli e si è trascurata la riscossione di rendite patrimoniali e di crediti verso privati; all'assunzione del personale, si è sempre provveduto con nomine provvisorie, malgrado le diffide dell'autorità di vigilanza per l'apertura di regolari concorsi.

Dei pubblici servizi è in abbandono la nettezza urbana, manca la pubblica illuminazione, trascurata la viabilità, incustodito il cimitero, deficientissima l'assistenza ostetrica, non esiste l'elenco dei poveri.

In seguito alla contestazione degli addebiti l'Amministrazione ha fornito controdeduzioni non soddisfacenti e tali da non dare alcun affidamento per una migliore gestione avvenire della civica azienda, sicchè per evitare ulteriore pregiudizio agli interessi del Comune, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato il 16 corrente, lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Mongrassano, in provincia di Cosenza, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. rag. Vittorio Gentile è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 7 febbraio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Aiello Calabro, in provincia di Cosenza.

SIRE,

Un'inchiesta di recente compiuta ha accertato numerose irregolarità nel funzionamento dell'amministrazione comunale di Aiello Calabro. L'ufficio comunale è in disordine: mancano o sono irregolarmente tenuti i registri prescritti; quelli dei verbali delle adunanze consigliari e di Giunta mancano delle firme, portano abrasioni ed hanno spazi in bianco; il personale non attende al suo compito con il dovuto impegno.

La situazione finanziaria è disagiata e di difficile accertamento, per il mancato esame dei consuntivi, arretrati dal 1910, e per le omesse verifiche di cassa: abitualmente trascurata è la compilazione dei ruoli delle tasse comunali, nè è stato sistemato il servizio di tesoreria comunale.

Nulla è stato fatto per porre riparo a notevoli usurpazioni del patrimonio boschivo del Comune, per il quale manca, inoltre, una pianta razionale di utilizzazione.

L'istruzione elementare è completamente trascurata; i servizi municipali e in special modo quelli igienici e di profilassi non funzionano; in deplorevole abbandono è il cimitero; deficiente il servizio sanitario ed ostetrico.

Nessun impulso è stato dato al compimento di opere pubbliche di vitale interesse, quali l'approvvigionamento idrico della popolazione, la sistemazione delle strade interne, divenute impraticabili per mancata manutenzione, la fognatura.

Tale anormale stato di cose, prodotto dalla persistente inerzia degli attuali amministratori, mentre compromette, seriamente gli interessi della civica azienda, ha suscitato nell'ambiente locale un vivo malcontento, che può provocare violente reazioni, ove non intervengano adeguati provvedimenti. Anche per motivi d'ordine pubblico, oltre che per la necessità di riassetto della civica azienda, si ravvisa pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale, con la conseguente nomina di un Regio commissario.

Al che provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Aiello Calabro, in provincia di Cosenza, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Sicoli Raffaele è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 24 gennaio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Muro Leccese, in provincia di Lecce.

MAESTÀ,

In seguito a numerosi reclami contro l'amministrazione comunale di Muro Leccese, sorta dalle elezioni generali del 1920, fu eseguita una inchiesta che ha posto in luce lo stato di abbandono di quella civica azienda.

L'ufficio comunale, ed in specie l'archivio, è in deplorevole disordine: le scritture contabili deficientissime; i conti non resi dal 1909 in poi, sicchè per accertare con esattezza la situazione finanziaria del Comune il Commissario inquirente ha dovuto esaminare la gestione contabile di un decennio; il personale è in rilevante debito verso il Comune per mancato rimborso dell'imposta di ricchezza mobile e della quota Monte pensioni; non sono state accertate le responsabilità e liquidate le contabilità della gestione daziaria 1916-1920, tenuta in economia nel modo più irregolare, non è stato effettuato il versamento in tesoreria dei proventi delle contravvenzioni.

I beni patrimoniali del Comune sono in pessime condizioni per difetto di ordinaria manutenzione; i lavori di mantenimento stradale, sono stati eseguiti quasi sempre in economia, con scarsa utilità ed in modo disordinato, i relativi pagamenti sono stati fatti senza regolari liquidazioni; pure in economia, senza regolamento, è tenuta la gestione della pubblica illuminazione; non si è provveduto ad una regolare sistemazione del servizio di assistenza sanitaria.

In segiuto alla contestazione degli addebiti l'Amministrazione non ha fornito, nel termine assegnatole, alcuna controdeduzione, ciò che deriva dall'impossibilità di funzionamento dell'Amministrazione stessa, i cui componenti sono divisi in due gruppi, numericamente equivalenti, sicchè non solo non si è potuto provvedere alla surrogazione del sindaco, da tempo dimissionario, ma si è dovuto provvedere d'ufficio anche alla compilazione del bilancio per l'esercizio scorso.

Data l'anormalità della situazione, si è già dovuto assicurare la continuità dei pubblici servizi e provvedere al disbrigo degli affari in ritardo per mezzo di un Commissario prefettizio, ed è quindi indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la nomina di un Regio commissario. A ciò provvede appunto lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Muro Leccese, in provincia di Lecce, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Antonio Tarantini è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 24 gennaio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Roghudi, in provincia di Reggio Calabria.

MAESTÀ,

Nel comune di Roghudi si è da qualche tempo manifestata una vivace lotta fra il capoluogo e la frazione di Ghorio per la tenace opposizione degli abitanti e dei consiglieri del capoluogo all'istituzione di una sezione di stato civile nella frazione. Un funzionario inviato sovraluogo dall'autorità politica, mentre ha accertato il grave disordine dell'ufficio comunale, le difficili condizioni finanziarie del Comune, le pessime condizioni della viabilità e del cimitero e lo stato di abbandono in genere dell'azienda e dei servizi che ne dipendono, ha visto, d'altro canto, fallire ogni suo tentativo di comporre il dissidio sorto fra centro e frazione, che la maggioranza dell'attuale Amministrazione, anzichè attenuare, ha acuito, in modo pericoloso, con un atteggiamento partigiano ed intransigente, che ha vivamente inasprito gli animi e determinato una situazione che costituisce permanente minaccia di grave turbamento della tranquillità pubblica.

Prevalenti ragioni d'ordine pubblico rendono, pertanto, indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario ed a ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Roghudi, in provincia di Reggio Calabria, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Callipari Guglielmo fu Francesco è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale a norma dell'art. 1, n. 9, delle disposizioni preliminari del citato testo unico 19 agosto 1917, n. 1399.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 24 gennaio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Pereto, in provincia di Aquila.

MAESTA,

L'amministrazione comunale di Pereto, sorta dalle elezioni generali del 1920, ha spiegato un'azione deficiente ed irregolare, che spesso ha dato luogo a severe critiche della cittadinanza Una recente inchiesta disposta dal Prefetto ha rilevato il deplorevole disordine degli uffici municipali, l'abbandono dei pubblici servizi, la scarsa attività degli amministratori nella trattazione degli affari di vitale interesse per il Comune. Sono risultate inoltre gravi manchevolezze nella gestione del dazio consumo tenuto in economia senza il prescritto regolamento speciale; nel servizio della assistenza sanitaria, gratuita; nella gestione annonaria, per la quale non si sono ancora resi i conti, nel ricupero di ingenti spese di spedalità, e numerose altre irregolarità, quale la mancata revisione dei consuntivi degli ultimi tredici anni, l'esecuzione dei provvedimenti non ancora approvati dall'autorità tutoria, l'erogazione non autorizzata di somme considerevoli a favore dell'impresa assuntrice della pubblica illuminazione

Contestati tali addebiti all'Amministrazione, questa ha reso giustificazioni inattendibili.

Tutto ciò ha suscitato nella popolazione un vivo e diffuso malcontento, che fa temere il verificarsi di gravi manifestazioni, finora scongiurate mediante l'azione pacificatrice spiegata dal Commissario inquirente.

Anche per ragioni di ordine publico, oltre che per la necessità di riordinare i pubblici servizi e ricondurre la normalità nel funzionamento della civica azienda con un periodo di gestione straordinaria, si rende pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario; ed a ciò provvede lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Pereto, in provincia di Aquila, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Bellisario Pasquale è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 31 gennaio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Aieta, in provincia di Cosenza.

MAESTA,

Sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Aieta sono state eseguite due successive inchieste, che hanno posto in luce le anormali condizioni di quella civica azienda.

L'ufficio comunale, privo del segretario, da circa due anni, funziona stentatamente, le scritture contabili sono deficienti e non consentono un esatto accertamento della situazione finanziaria del Comune, non è stato redatto il verbale di chiusura dell'esercizio 1922; la compilazione dei ruoli viene effettuata con ritardo, è stata trascurata la realizzazione di crediti verso i cessati esattori.

Fra i pubblici servizi è deficientissimo quello di nettezza urbana; trascurata la pubblica igiene; privo di titolare il servizio di assistenza ostetrica, inesistente la pubblica illuminazione. Sono stati particolarmente trascurati i servizi e le esistenze della importante frazione Praia.

E' stato infine rilevato come alcuni amministratori abbiano preso personale interesse in servizi od in locazione di beni comunali.

Le controdeduzioni fornite in seguito alla contestazione degli addebiti non sono soddisfacenti, e poichè, anche per la scarsa coesione fra i vari gruppi di consiglieri che compongono l'Amministrazione nessun affidamento può farsi per una migliore gestione avvenire della civica azienda, appare necessario lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede, su conforme parere del Consiglio di Stato, del 23 corrente, lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Aieta, in provincia di Cosenza, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Alfonso La Regina è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio di Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 31 gennaio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Acquappesa, in provincia di Cosenza.

MAESTÀ,

Un'inchiesta eseguita sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Acquappesa, sorta dalle elezioni del 1920, ha posto in luce le deplorevoli condizioni di quella civica azienda.

L'ufficio comunale trovasi nel massimo disordine, privo d'archivio, di numerosi registri e con scritture contabili deficienti; la situazione finanziaria, nonostante il notevole patrimonio dell'Ente, è critica e di difficile accertamento per il mancato esame dei conti, per l'omissione delle verifiche di cassa e dei verbali di chiusura di esercizio, nonchè per l'insincerità dei bilanci; la riscossione delle tasse viene effettuata in ritardo e quella sul valore locativo, sebbene prevista in bilancio, non è stata applicata affatto; il patrimonio, dà un reddito assai scarso e manca un piano razionale di utilizzazione della estesa proprietà boschiva, la gestione daziaria, tenuta in economia, procede irregolarmente, senza controllo, e dà luogo ad indebito maneggio dei proventi delle riscossioni.

I pubblici servizi sono trasandati; in irriverente abbandono il cimitero; deplorevolmente trascurata la nettezza urbana e la manutenzione stradale, non esiste la pubblica illuminazione, trascurata la manutenzione dell'acquedotto, deficiente l'arredamento delle scuole.

Problemi di vitale interesse per il Comune sono stati trascurati.

Le controdeduzioni fornite dall'Amministrazione in seguito alla contestazione degli addebiti confermano sostanzialmente le più gravi irregolarità rilevate dall'inquirente, e non potendosi, in tale situazione, fare alcun affidamento sugli attuali amministratori per una migliore gestione avvenire della civica azienda, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato il 16 corrente, lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Acquappesa, in provincia di Cosenza, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. rag. Vincenzo Grassi è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 24 gennaio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cava dei Tirreni, in provincia di Salerno.

MAESTÀ,

Il profondo mutamento determinato nella compagine dei partiti locali di Cava dei Tirreni dal progressivo affermarsi delle correnti politiche nazionali e l'atteggiamento assunto, di fronte a tale nuova situazione, dall'Amministrazione in carica, hanno provocato una gravissima agitazione, che la sempre più acuta eccitazione degli animi ha fatto sboccare in violenti manifestazioni di protesta il cui continuo succedersi è sommamente pericoloso per la pubblica quiete.

In tali gravi ed anormali condizioni dello spirito pubblico, i propositi di resistenza manifestati dalla maggioranza degli amministratori hanno vieppiù inasprito gli animi, sicchè, non ostante le particolari misure di pubblica sicurezza adottate dall'autorità politica, è legittimo il timore che il perdurare dell'attuale situazione conduca a più gravi avvenimenti.

Ho pertanto l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che provvede per gravi ragioni d'ordine pubblico allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente nomina di un Regio commissario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cava dei Tirreni, in provincia di Salerno, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Alberto Fico è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 25 novembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di San Nicandro di Bari, in provincia di Bari.

MAESTÀ,

Un'inchiesta sull'amministrazione comunale di San Nicandro di Bari, disposta dal Prefetto in seguito ad insistenti reclami della dittadinanza, ha rilevato l'abbandono di tutti i pubblici servizi e numerosi abusi di tal gravità che dovettero essere denunciati all'autorità giudiziaria per lo accertamento delle eventuali responsabilità penali. Gli uffici municipali sono in deplorevole disordine, deficiente la tenuta dei registri obbligatori, particolarmente di quelli di stato civile, di popolazione, degli atti del Consiglio e della Giunta, nella assegnazione delle indennità di caro viveri al personale si sono seguiti procedimenti illegali e criteri manifestamente partigiani.

Gravi manchevolezze sono risultate nei servizi di polizia urbana e rurale, cui sono adibiti anche alcuni agenti sottoposti a procedimenti penali, ed in quelli della viabilità, della nettezza urbana, del mattatoio e dell'annona, che hanno dato luogo a giustificate lagnanze della popolazione. Il cimitero è in stato indecoroso, mentre i pochi lavori fatti per riattarlo sono stati eseguiti senza osservare le prescritte norme tecniche.

Si è inoltre accertato che la ripartizione dei tributi locali aveva dato luogo a stridenti sperequazioni e che gravi abusi erano stati commessi nel trattamento del personale, nell'esecuzione in economia di numerosi lavori pubblici, nell'alienazione di materiale di proprietà comunale e nel servizio di tesoreria.

L'azione deficiente ed irregolare dell'Amministrazione ha accentuato il vivo fermento che da tempo si era manifestato nella cittadinanza contro la rappresentanza elettiva, sicchè la tensione degli animi nell'ambiente locale fa temere il verificarsi di gravi conseguenze.

Anche per ragioni di ordine pubblico, oltre che per la necessità di ricondurre la normalità nella gestione della civica azienda e riordinare i servizi pubblici, si rende pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148; nonchè il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2074;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Nicandro di Bari, in provincia di Bari, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. uff. Raffaele Nacucchi è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale, a sensi del suindicato decreto.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 31 gennaio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Galeata, in provincia di Forlì.

MAESTÀ,

L'amministrazione comunale di Galeata, sorta dalle elezioni generali del 30 settembre u. s. ha subito visto sorgere nel suo seno profondi dissensi che hanno reso impossibili gli accordi per la designazione del sindaco e della Giunta. In seguito a ciò, dodici consiglieri, sui venti assegnati al Comune, hanno rassegnato le dimissioni, determinando una completa paralisi della civica azienda, al cui funzionamento si è, pertanto, dovuto provvedere a mezzo di un Commissario prefettizio.

Le ripercussioni che i contrasti fra gli amministratori hanno avuto sulla popolazione hanno creato, nei riguardi dell'ordine pubblico, una preoccupante situazione, che non consente il sollecito esperimento di elezioni suppletive. Non essendo, d'altro canto, possibile far durare l'anormale stato di cose attuale, che è di grave danno agli interessi dell'Ente e della popolazione, mi onoro di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente nomina di un Regio commissario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell' interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Galeata, in provincia di Forlì, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. dott. Attilio Costa è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1924.
Nomina della Deputazione della Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduti l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272 e gli articoli 6, 7 e 8 del regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vedute le proposte degli istituti di emissione, dell'istituto che esercita la stanza di compensazione in Milano e della Camera di commercio e industria di Milano in ordine alla costituzione della Deputazione della borsa locale;

Veduta la lettera di adesione del Ministero delle finanze in data 23 gennaio 1924, n. 67;

Decreta:

Articolo unico.

Per tutto l'anno 1924 la Deputazione della Borsa di Milano è costituita come segue:

Membri effettivi:

1. Coppola comm. rag. Giovanni, delegato governativo;
2. Giacomini comm. rag. Antonio, scelto di concerto dagli istituti di emissione;
3. Barbalonga cav. Giuseppe, scelto dall'istituto esercente la stanza di compensazione;
4. Goldschmied cav. Leo;
5. Prandoni ing. Emilio;
6. Jarach cav. Emilio;
7. Giani Emilio Angelo;

proposti dalla Camera di commercio di Milano.

Membri supplenti:

1. Corti Giacomo;
2. Klein Cominotti Edoardo;
3. Pozzi Giuseppe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 marzo 1924.

Il Ministro: CORBINO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 59

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 10 marzo 1924.

	Media		Medie
Parigi	87 69	Belgio	77 69
Londra	102 582	Olanda	8 92
Svizzera	413 90	Pesos oro	18 46
Spagna	290 75	Pesos carta	8 125
Berlino	—	New-York	24 065
Vienna	0 034	Oro	464 34
Praga	69 50		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	81 78
	3.50 % » (1902)	75 —
	3.00 % lordo	51 67
	5.00 % netto	95 56
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	81 45

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Apertura di ricevitorie.

Il giorno 23 febbraio u. s., in Cenaia, provincia di Pisa, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 10 marzo 1924.

Il giorno 1° marzo, in Presa di Catania, provincia di Catania, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 1ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 10 marzo 1924.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media settimanale pel pagamento dei dazi di importazione da valere dal 10 al 16 marzo 1924 è stata fissata in L. 450 rappresentanti 100 dazio nominale 350 aggiunta cambio.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

SMARRIMENTO DI RICEVUTA.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 28.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 248 — Data della ricevuta: 4 dicembre 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione della ricevuta: Amoroso Rosina fu Francesco — Titoli del Debito pubblico al portatore: 3 — Ammontare della rendita: L. 150 — Consolidato 5 % con decorrenza 1° luglio 1923.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 8 marzo 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(3ª *pubblicazione*). (Elenco n. 25).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1169 — Data della ricevuta: 11 aprile 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Alessandria — Intestazione della ricevuta: Molinari Lorenzo di Antonino — Titoli del debito pubblico al portatore: 1 — Ammontare della rendita: L 100 — Consolidato 5 % con decorrenza 1° gennaio 1921.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 — Data della ricevuta: 8 luglio 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Modena — Intestazione della ricevuta: Loschi canonico Eugenio fu Galasso, per conto della Fabbriceria della Chiesa del SS Crocifisso in Carpi — Titoli del Debito pubblico nominativi: 1 — Ammontare della rendita: L. 3 — Consolidato 3 % con decorrenza 1° aprile 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 223 — Data della ricevuta: 27 maggio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Girgenti — Intestazione della ricevuta: Di Stefano Filippo fu Pasquale — Titoli del debito pubblico al portatore: 3 — Ammontare della rendita: L. 9 — Consolidato 3 % con decorrenza senza cedole.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 16 febbraio 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Rettifiche d'intestazione. 1ª Pubblicazione (Elenco n. 32).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	785386	427 —	Furno-Marchese *Primina* fu Antonio, minore, sotto la patria potestà della madre Rosa Onorina fu Agostino, ved. di Furno-Marchese Antonio, dom. a Vallemosso (Novara)	Furno-Marchese *Emma-Agostina* fu Antonio, minore, ecc., come contro
»	750386	1260 —	D'Errico Lucia di Michele, moglie di *Balestrieri* Arturo, dom. a Napoli, vincolata	D'Errico Lucia di Michele moglie di *Balestreri* Arturo, ecc. come contro.
Cons. 5 %	283649	400 —	Vincolate di usufrutto vitalizio a favore di Pesola *Vincenza* o *Maria-Vincenza* fu *Giacomo*, ved. di Lozito Giacomo, dom. a Bari	Vincolate di usufrutto vitalizio a favore di Pesola *Maria-Vincenza* fu *Domenico*, ved., ecc., come contro.
»	280024	400 —		
»	281400	400 —		
»	280025	400 —		
»	300478	400 —		
»	281401	400 —		
»	89039	160 —	Carbone Carmela fu Paolo, *nubile*, dom. a Trani (Bari)	Carbone Carmela fu Paolo, *minore*, ecc.,
3.50 %	621907	59.50	Savonelli *Maria-Rosa* fu Salvatore, minore, sotto la patria potestà della madre Cavadini Angela fu Giuseppe, ved. di Savonelli Salvatore, dom. a Como	Savonelli *Rosa-Maria* fu Salvatore, minore, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R decreto 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questi avvisi, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 8 marzo 1924.

Il direttore generale: CIRILLO

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

RETTIFICHE D'INTESTAZIONE.

(3ª *pubblicazione*)

E' stato dichiarato che il buono del tesoro 5 % quinquennale undicesima emissione n. 924 di L. 5000 è stato erroneamente intestato a Patti Giuseppina fu Luigi vedova di Elpino Ruotolo con usufrutto a favore di d'Ambrosio Francesca Paola *fu Luigi* mentre invece doveva intestarsi come sopra, col vincolo d'usufrutto a d'Ambrosio Francesca Paola *fu Lorenzo*.

Ai termini dell'articolo 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso senza intervento di opposizione si procederà alla rettifica della paternità dell'usufruttuaria.

Roma, 19 gennaio 1924.

Il direttore generale CONTI ROSSINI.

(3ª *pubblicazione*).

E' stato dichiarato che i buoni 5 per cento triennali, tredicesima emissione, n 179 di L. 9400 e n 180 di L 7300, sono stati erroneamente intestati a Bellegrandi Faustino fu Achille Emilio minore sotto la patria potestà della madre Guizzetti Orsolina vedova Bellegrandi, il secondo con usufrutto alla madre, mentre doveva intestarsi a Bellegrandi Fausto Vittorio di Emilio, ecc

Ai sensi dell'art 6 del regolamento 8 giugno 1913, n 700, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso, senza intervento di opposizione si provvederà alla rettifica.

Roma, 2 febbraio 1924.

Il direttore generale CONTI ROSSINI.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.